



DrT

R

IL REATO

CORRE SULLA RETE

LUIGI CIAMPOLI

Ogni scoperta scientifica e ogni innovazione comportano non facili problemi di adeguamento nel campo su cui vanno a insistere. Il sistema informatico, caratterizzato da uno sviluppo sempre più effervescente, non si sottrae al fenomeno richiamato. Numerosi sono gli interrogativi che si propongono nella sua applicazione di carattere profondamente giuridico: si delinea così l'esigenza di una vigilante attenzione e prontezza di interventi, a evitare che il progresso scientifico sia appannaggio della diffusa criminalità, prima di essere oggetto di piena, giuridica regolamentazione, troppo spesso tardiva.

Un vecchio film giallo avvertiva: «Il terrore corre sul filo!». Eravamo agli inizi dell'era telefonica e il nuovo sistema di comunicazione si proponeva subito a menti criminali quale mezzo idoneo a incutere timore e minacce nelle vittime scelte. La novità del mezzo, l'incertezza, se non anche l'impossibilità d'individuazione dell'interlocutore, incutevano nei malcapitati, destinatari delle comunicazioni, un'apprensione ben maggiore del reale contenuto del messaggio. L'avvento dell'informatica, che ha letteralmente invaso il campo delle comunicazioni con una miriade di servizi, ha egualmente attratto l'attenzione di chi, attraverso essi, ha intuito la possibilità di nuovi mezzi e nuove frontiere per delinquere. L'insorgere di tale fenomeno ha posto di conseguenza la necessità, per gli studiosi del diritto, di affrontare i numerosi problemi che inevitabilmente ne scaturiscono.

Infatti, seppure in gran parte la tipologia dei reati sembri essere non difforme dalle fattispecie criminose già esistenti, l'esigenza di osservare la perfetta corrispondenza tra il comportamento incriminato e gli elementi indicati nella struttura della norma violata determina sottili distinguo, che inevitabilmente si risolvono in dubbi circa l'applicabilità delle fattispecie incriminative.

Da qui una prima disputa in dottrina fra i fautori di due orientamenti contrapposti. Una prima tesi invoca la necessità di un'appendice e nuova sezione del codice penale che, attraverso un'organica valutazione della materia, identifichi con precisione i comportamenti vietati e il bene giuridico tutelato.

Un secondo orientamento, proprio in considerazione dell'identità dell'oggetto della tutela, sostiene esser sufficiente procedere solo a qualche integrazione o leggera correzione delle norme esistenti, senza porre mano a modifiche dell'intero sistema.

L'interpretazione suggerita dalle due tesi enunciate si riferisce, come ovvio, a tutti quei comportamenti che possono apparire illeciti e che scaturiscono dai diversi servizi offerti dalla telematica.

Va rilevato che ogni nuovo veicolo di comunicazione presenta quantomeno due possibili risvolti nella commissione dell'illecito: il primo è individuabile nella possibilità di forzare dall'esterno il servizio, violandone il sistema posto a sua protezione; l'altro è rappresentato dall'impiego del servizio per raggiungere fini illegali. La tesi che considera non necessaria una rielaborazione di tutta la materia fa riferimento essenzialmente al secondo aspetto illecito, assumendo essere già riconosciuta la tutela di determinati beni nel nostro ordinamento. L'adattabilità delle norme già esistenti ai nuovi comportamenti sarebbe più che altro un problema di interpretazione e, come tale, demandato alla giurisprudenza piuttosto che a una sollecitazione da rivolgere al Legislatore.

Avverso tale orientamento va osservato che la sua adozione non considera tutti gli illeciti che possano consumarsi attraverso vere e proprie violazioni o forzature dei vari mezzi di comunicazione telematica. La previsione di una difesa nell'accesso dei predetti sistemi non può, a sua volta, trascurare l'ulteriore finalità criminale che l'agente eventualmente si è prospettata dopo aver forzato il sistema. Ciò senza contare che il giusto garantismo che caratterizza il nostro sistema giuridico non tollera interpretazioni analogiche, ma impone un perfetto collimare tra il fatto preso in esame e tutti gli elementi che strutturano la norma incriminatrice.

La tesi che patrocinava una totale elaborazione della materia richiama la necessità, innanzitutto, di una visione d'insieme dell'intero sistema informatico, individuando nei vari mezzi possibili deviazioni illecite sotto ogni angolo di prospettiva. Andrebbero rifiutati quegli interventi che, pur positivamente caratterizzati dall'intento di risolvere un problema nel frattempo insorto, assumano pur sempre il sapore di un rimedio frammentario, parziale e occasionale.

Ne costituisce un esempio, nel campo dei nuovi tipi di illecito, la diffamazione commessa attraverso i servizi di rete.


La Corte di Cassazione, con sentenze anche recenti, non ha avuto dubbi circa la possibilità che attraverso la via telematica possa consumarsi il reato di diffamazione. La telematica consente che notizie e/o messaggi vengano spediti da un computer ad altri apparecchi collegati. È evidente che tale tipo di comunicazione possa contenere offese all'onore e alla reputazione di soggetti terzi.

Il problema che nel caso di specie appare rilevante non è di stabilire se mediante il mezzo in oggetto si possa commettere il reato di diffamazione, quanto piuttosto quello di individuare il momento in cui il predetto reato possa considerarsi consumato.

Pur essendo velocissimi i tempi di trasmissione dei messaggi, questi possono anche non essere ricevuti subito, in assenza della contemporanea connessione tra il mittente e il destinatario. Il messaggio rimarrà in giacenza sino a quando non avverrà la connessione con il destinatario. Quando si concretizzerà il reato? Nel momento della spedizione del messaggio o in quello della sua ricezione?

La definizione della diffamazione come reato di evento sembra consentire di affermare che il perfezionamento abbia luogo all'atto della percezione da parte dei destinatari. Tale tesi non è condivisa da chi ha affermato, per contro, che l'effettiva percezione non sia necessaria alla consumazione del reato poiché l'elemento della comunicazione può ritenersi in re ipsa.

Pur concordando sul fatto che non appare evitabile che i messaggi trasmessi a un numero indiscriminato di soggetti non vengano da tutti recepiti e ricevuti, sembra che il problema debba porsi in termini sostanzialmente diversi. Sostenere, dopo aver definito come reato di evento la diffamazione, che il verificarsi di tale elemento strutturante sia in re ipsa appare proprio un non senso. Sembra ci si dimentichi che un'ipotesi criminosa non dipenda soltanto dalla concretizzazione degli elementi strutturanti ma anche processualmente dalla 'prova' di quanto affermato.



Di conseguenza, presumere che un messaggio abbia raggiunto soggetti terzi senza riscontro alcuno significa, in buona sostanza, affermare che si possa ritenere responsabile di diffamazione un soggetto, pur in mancanza della prova circa il verificarsi dell'evento indicato dalla norma. Ciò appare non condivisibile.

Ma l'individuazione del momento consumativo del reato non esaurisce tutti i problemi. Altri se ne pongono sul piano processuale e non di poco momento. Si pensi, ad esempio, come la dimostrazione della ricezione della frase diffamatoria sia rilevante non soltanto al fine della configurazione dell'evento, ma anche per stabilire la tempestività della querela e l'inizio della decorrenza dei termini di prescrizione del reato.

Problemi che postulano la rilevanza della prova, la quale non sembra possa esser trascurata proprio in ragione dei principi generali e costituzionali del nostro ordinamento giuridico.

Il riconoscere come ancorato al momento percettivo del messaggio la consumazione del reato solleva l'ulteriore questione circa l'individuazione del luogo ove il reato è commesso.

La caratteristica stessa del mezzo usato, che travalica spesso anche i confini nazionali, non solo pone problemi di determinazione della competenza territoriale ma anche di giurisdizione. Accedere alla tesi che vuole perfezionato il momento consumativo del reato con il semplice inserimento dei messaggi nella rete significa radicare la competenza territoriale nel luogo della spedizione da parte del mittente. Ciò porterebbe a escludere, nel caso di notizie inserite in rete in uno Stato estero, la competenza della giurisdizione italiana.

Differenti modi di intendere e di tutelare il decoro e il prestigio dei vari soggetti o degli Stati esteri determinerebbero disorientamenti più che comprensibili nelle persone interessate.

Sembra invece che, ritenere necessaria ai fini del perfezionamento del reato la percezione delle notizie da parte dei destinatari, non soltanto offra certezza circa la concreta offesa dei beni tutelati dalla norma perseguibile, com'è noto, a querela di parte ma si attuino in maniera appropriata il dettato costituzionale dell'acquisizione della prova in tutti i suoi elementi, nonché le regole della competenza e della giurisdizione.

Uguali problemi si pongono nel campo della diffusione di notizie da parte di giornali tramite internet. In tale contesto si aggiunge l'ulteriore interrogativo se a fianco dell'autore dell'articolo possa ipotizzarsi, come anche per la stampa, una responsabilità del direttore o del vice direttore per aver omesso di esercitare il controllo necessario a impedire che, attraverso il mezzo usato, venisse consumato il delitto di diffamazione. La risposta che, basandosi sulla dizione dell'art. 596 bis c.p., propendesse in senso affermativo, sembra trovare ostacolo nel generale divieto dell'analogia nel diritto penale poiché è la norma stessa che fa espresso riferimento al 'mezzo della stampa'. L'uso dei mezzi telematici è cosa ben diversa dalla tradizionale stampa. Il problema si ripropone per altro verso e con specifico riferimento a quelle pubblicazioni che vengano diffuse totalmente o parzialmente a mezzo della rete informatica e risultino regolarmente iscritte nel registro della stampa. L'evidenza di un vuoto normativo e la conseguenziale sollecitazione a colmarlo, mediante un'attività di supplenza da parte della giurisprudenza, hanno fatto ritenere che nella nozione di pubblicazione periodica vada ricompresa ogni forma di diffusione di notizie e d'informazioni.

Si tratta di una questione giurisprudenzialmente aperta sulla quale sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore, che dipanasse tutte le perplessità relative a un'espansione interpretativa e a carenze normative che certamente, oltre a non tenere il passo con i tempi, non fanno onore alla chiarezza e alla certezza del diritto

G